



CITTA' DI CATANZARO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 137 Data 11/10/2021	OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI
----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventuno, il giorno undici, del mese di ottobre alle ore 13:00 e successive, nella Sala dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro "Piazza Rossi", in seduta Ordinaria e in Seconda convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, risultano presenti:

COGNOME NOME	INCARICO		COGNOME NOME	INCARICO	
ABRAMO SERGIO	SINDACO	X	ALTOMARE ANNA	CONSIGLIERE	
AMENDOLA ANDREA	CONSIGLIERE		ANGOTTI ANTONIO	CONSIGLIERE	
BELCARO ANNUNZIATO	CONSIGLIERE	X	CELI FRANCESCA CARLOTTA	CONSIGLIERE	
CICIARELLO EMANUELE	CONSIGLIERE	X	CICONTE VINCENZO ANTONIO	CONSIGLIERE	
CONSOLANTE ENRICO	CONSIGLIERE	X	CORSI ANTONIO	CONSIGLIERE	
COSTA LORENZO	CONSIGLIERE		COSTANZO MANUELA	CONSIGLIERE	X
COSTANZO SERGIO	CONSIGLIERE		CRITELLI ANDREA	CONSIGLIERE	X
DE SARRO VINCENZO	CONSIGLIERE	X	GALLO ROBERTA	VICE PRESIDENTE	X
GIRONDA FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	LEVATO LUIGI	CONSIGLIERE	X
MANCUSO ROSARIO	CONSIGLIERE	X	MERANTE GIOVANNI	CONSIGLIERE	X
MIRARCHI ANTONIO	CONSIGLIERE		MOTTOLA DI AMATO MAURIZIO	CONSIGLIERE	X
PISANO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	POLIMENI MARCO	PRESIDENTE	
PRATICO AGAZIO	CONSIGLIERE	X	PROCOPI GIULIA	CONSIGLIERE	X
RENDA GIULIANO	CONSIGLIERE	X	RICCIO EUGENIO	CONSIGLIERE	X
ROTUNDO CRISTINA	CONSIGLIERE		SESTITO RAFFAELA	CONSIGLIERE	
TALARICO FABIO	CONSIGLIERE	X	TRIFFILETTI ANTONIO	CONSIGLIERE	
URSINO ANTONIO	CONSIGLIERE	X			

PRESENTI N° 20

ASSENTI N° 13

Presiede il Vice Presidente Roberta Gallo.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) il/la Dott.ssa Vincenzina Sica in qualità di Segretario Generale.

IGIENE AMBIENTALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL
BENESSERE DEGLI ANIMALI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Dirigente del SETTORE IGIENE AMBIENTALE ad oggetto: **“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI”** che di seguito si riporta :

IL DIRIGENTE

PREMESSO che quest'Amministrazione comunale:

- nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle disposizioni legislative e statutarie, in conformità ai principi etici e morali della comunità, promuove la tutela nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile per il raggiungimento del benessere ambientale;
- in attuazione della Legge nazionale n. 281/1991 e delle Leggi Regionali n. 41/1990 e n.4/2000, deve dotarsi, in via sperimentale, di un regolamento volto a disciplinare la tutela degli animali d'affezione (cani, gatti, volatili ed acquatici), garantendone il benessere e contenente principi generali sui diritti degli animali e sulla convivenza, nonché alcuni divieti generali finalizzati ad una loro corretta gestione da parte dei proprietari/detentori;
- riconosce agli animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, promuovendo e sostenendo a tal fine iniziative ed interventi rivolti al loro benessere, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

RILEVATO che, l'adozione di tale tipologia di Regolamento, elaborato col contributo del Dott. Giorgio PIRAINO, Dirigente del Settore Veterinaria del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, del Dott. Fausto PIANE dell'ASP Catanzaro e del Dott. Vitaliano MARINO Presidente della Catanzaro Servizi, costituisce manifestazione di un significativo indice di civiltà e sensibilità nei confronti degli animali, nonché un importante strumento di disciplina delle modalità di detenzione e cura degli animali, oltre che di regolazione delle attività ludiche e commerciali/produktive che prevedono l'impiego a diverso titolo degli stessi;

CONSIDERATO CHE:

- la bozza originaria del presente regolamento aveva avuto parere favorevole sia della Regione Calabria (17 ottobre 2018) che della IIA Commissione Consiliare Permanente “Igiene Ambientale – Lavori Pubblici” (24 giugno 2020);
- a seguito del parere sfavorevole alla regolarità contabile del 17 agosto 2020 in merito all'articolo 26 del Regolamento che prevedeva spese a carico dell'Amministrazione;
- è stato modificato l'articolo 26, del presente *“Regolamento Comunale per la tutela ed il benessere degli animali”*, stabilendo che l'eventuale re-immissione sul territorio comunale dei cani è subordinata alle disposizioni di cui l'articolo 12 del DCA n. 67 del 06 marzo 2018 (*Revoca del DCA 32/2015 : approvazione “Piano straordinario randagismo”*) il quale dispone che potrà trovare applicazione solo in via eccezionale e temporanea e a determinate condizioni ;

RITENUTO necessario che il Comune di Catanzaro si doti di un Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali secondo la normativa vigente, ai fini igienico – sanitario;

DATO atto, che a seguito dell'entrata in vigore dell'allegato Regolamento, si considera abrogata, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti del diritto, ogni altra disposizione precedente con esso incompatibile;

VISTI:

- il “*Regolamento Comunale per la tutela ed il benessere degli animali*”, composto di nr. 40 articoli, che si allega alla presente deliberazione (All. A), di cui forma parte integrante e sostanziale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
- la Legge n. 281 del 14 agosto 1991, “*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*”;
- la Legge Regione Calabria n. 41 del 5 maggio 1990, “*Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali*”;
- la Legge Regionale n. 4 del 3 marzo 2000 “*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 recante: ‘Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali’*”;
- Legge n. 189 del 20/07/2004, “*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*”;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;
- l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. DI PRECISARE che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE, in via sperimentale, il “*Regolamento Comunale per la tutela ed il benessere degli animali*”, composto di nr. 40 articoli e 4 allegati che, individuato con la lettera A) si allega alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
3. DI STABILIRE che il Regolamento comunale di cui al punto 1 entrerà in vigore trascorsi 15 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale;
4. DI ABROGARE a seguito dell’entrata in vigore del regolamento, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti del diritto, ogni altra disposizione precedente con esso incompatibile;

IGIENE AMBIENTALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

DOTT. Giacinto Ciappetta

Data 26/08/2021

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Data 09/09/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT. Antonino Ferraiolo

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Vice Presidente del Consiglio Comunale Roberta Gallo il quale legge la proposta deliberativa iscritta al secondo punto dell'ordine di giorno;

VISTO il parere dalla seconda Commissione;

PRESO ATTO che esce dall'aula il consiglieri Gironda (ore 16.40);

UDITO il Vice Presidente del Consiglio Roberta Gallo il quale, prima di porre in votazione l'argomento in trattazione, nomina scrutatore il consigliere Costanzo Manuela al posto della stessa che presiede la seduta;

Con il seguente risultato della votazione, espressa per appello nominale, proclamato dal Vice Presidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti Consolante, Ciciarello, Costanzo Manuela;

PRESENTI N. 19

VOTANTI N. 19

Voti favorevoli: n. 19 (Abramo, Belcaro, Ciciarello, Consolante, Costanzo M., Critelli, De Sarro, Gallo, Levato, Mancuso R., Merante, Mottola di Amato, Pisano, Praticò, Procopi, Renda, Riccio, Talarico, Ursino);

Contrari: =====;

Astenuti: =====;

VISTO l'esito della votazione che precede

DELIBERA

- che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare la proposta di deliberazione così come predisposta e riportata in premessa.

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto contenente la trascrizione integrale della seduta che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente verbale.

Letto e Approvato

Vice Presidente
Sig.ra Roberta Gallo

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Segretario
Dott.ssa Sica Vincenzina

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CATANZARO

Regolamento Comunale di Tutela e Sanità Animale

**(Redatto in ottemperanza della L.281/91, L.189/2004, LL.RR. 41/90, 4/2000,
DCA Reg. Cal. N° 67/2018 e delle Norme Sanitarie)**

AGOSTO 2021

INDICE

- a) TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**
- b) TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI**
- c) TITOLO III – CANI**
- d) TITOLO IV – GATTI**
- e) TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA**
- f) TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI**
- g) TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

Allegati:

- 1) Domanda di riconoscimento come volontario canile**
- 2) Domanda di riconoscimento come volontario colonie feline**
- 3) Scheda censimento colonie feline**
- 4) Attestato e Tesserino volontario**

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

Con il presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale di Catanzaro, in ottemperanza della vigente Normativa in materia di protezione degli animali e nel rispetto del benessere animale, intende disciplinare il rapporto tra cittadini e animali viventi nell'ambito del territorio comunale, garantendone la tutela ed il rispetto per le esigenze etologiche delle varie specie, nonché l'adeguato controllo sulle metodiche di detenzione.

Pertanto il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza uomo-animale e viene redatto in ottemperanza della L. 281/91 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), L.R. 41/90 e 4/2000 (istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione animali) e L.189/2004 (disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini e competizioni non autorizzate) e DCA n° 67 del 6 marzo 2018 (Revoca del DCA 32/2015: approvazione "Piano straordinario randagismo").

Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Catanzaro e non si applicano alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Art. 2 - Principi e Finalità

- a) Il Comune di Catanzaro, al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
- b) Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi, in particolare, verso le specie più deboli.
- c) Il Comune opera affinché sia promosso, nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali ed il principio della corretta convivenza con essi.
- d) Il Comune, in base alla L. 281/91, alla L.R. 41/90 ed alla L.R. 4/2000 promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
- e) Il Comune si adopera a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle Leggi nazionali e regionali.
- f) Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento e crudeltà verso gli animali.
- g) Il Comune di Catanzaro, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali ospitati presso le proprie strutture ricettive Canile Sanitario e Canile Rifugio che nell'insieme costituiscono la struttura denominata "Oasi Canina di San Floro", organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo; tra le altre, per tutti i cani regolarmente adottati dalla struttura Sanitaria o Rifugio "Oasi Canina di San Floro", si prevede un incentivo per ogni nucleo familiare residente nel territorio Comunale. Tale incentivo varrà per tutti i cani regolarmente adottati a far data dal 01/01/2022 e verrà commisurato in forma di erogazione di contributo fisso pari ad € 1,00 uno al giorno,

esclusivamente per il primo anno di detenzione, erogato in soluzione unica pari ad € 365,00, le cui modalità saranno regolamentate a cura del competente Servizio Finanziario – Ufficio Tributi. Per beneficiare del contributo bisogna certificare il possesso e l'esistenza in vita del cane, in caso di cessione dell'animale si decade dal diritto ed il Comune attiverà le opportune forme di recupero della somma erogata con l'aggiunta degli interessi legali maturati.

- h) Il Comune di Catanzaro, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 – Istituzione dell'Ufficio Tutela Animali (UTA)

L'Amministrazione Comunale di Catanzaro intende istituire l'Ufficio Tutela Animali per provvedere all'adempimento delle funzioni previste dal presente regolamento nonché dalla L. 281/91, LR. 41/90 e LR. 4/2000.

L'Ufficio "Tutela degli Animali", d'ora in poi denominato UTA, ha i seguenti compiti:

- a) Promozione di iniziative di sensibilizzazione, crescita culturale ed educativa sui temi della tutela degli animali;
- b) Diffusione dell'informazione e della conoscenza delle norme che regolano la materia;
- c) Relazioni con le Associazioni protezionistiche ed animaliste presenti sul territorio. Con esse sviluppa un dialogo e un confronto sui temi della tutela degli animali per un migliore coordinamento delle iniziative in programma, per un maggior livello di collaborazione con le Istituzioni e per un'integrazione efficace dei contributi della società civile;
- d) Organizzazione di incontri con i singoli cittadini e con le istituzioni al fine di far crescere la sensibilità sulle esigenze di salvaguardia, difesa e valorizzazione dei principi di tutela e protezione degli animali;
- e) Raccordo con enti pubblici ed istituzioni per l'attuazione ed applicazione di Leggi e regolamenti;
- f) Raccolta di proposte e segnalazioni da parte di singoli cittadini, delle Associazioni professionali e di quelle protezionistiche ed animaliste, in merito a problematiche specifiche presenti in città;
- g) Comunicazione di esigenze, problemi e proposte al Sindaco di Catanzaro, collaborando nel progettare provvedimenti specifici volti a migliorare le condizioni per il rispetto degli animali in città;
- h) Segnalazione alle Autorità competenti di carenze, disfunzioni, nonché fatti configurabili come ipotesi di reato in materia di maltrattamento degli animali;
- i) Istituzione e tenuta del Registro dei volontari;
- j) Rilascio tesserini a "gattare/i", volontari e collaboratori dei canili municipali di Catanzaro (Sanitario e Rifugio), che devono effettuare corsi preparatori e d'aggiornamento annuali organizzati presso i canili municipali e validati dall'ASP di Catanzaro Servizio Veterinario di Sanità Animale, che ne rilascerà apposita certificazione.

Art. 4 - Detenzione di animali

- a) Chiunque conviva con un animale o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:
- b) È obbligatorio iscriverlo all'anagrafe canina presso il competente Servizio Veterinario dell'ASP di Catanzaro, nel momento in cui se ne viene in possesso (per i cuccioli entro i primi sessanta giorni di vita). Tale prescrizione, sancita dalle normative vigenti, è valida per tutte le categorie di cani da quelli da caccia, d'utilità, di guardia, da pastore, da compagnia, etc. Chi non adempie nei termini, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto a sanzione amministrativa.
- c) Per una corretta detenzione dell'animale, il proprietario/detentore è obbligato a:
1. rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 2. assicurargli le necessarie cure sanitarie, profilattiche ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 3. consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 4. prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
 5. garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 6. impedire la procreazione di cucciolate indesiderate;
 7. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

Art. 5 - Maltrattamento di animali – Divieti Generali

- a) A tutti gli animali di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
- b) Il privato cittadino detentore dell'animale e le Associazioni animaliste che abbiano in affidamento gli animali devono impegnarsi a: - impedire la proliferazione incontrollata - informarsi, anche tramite l'Ufficio Tutela Animali, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite, i felini, se lasciati vagare liberi, anche transitoriamente, sul territorio devono essere sterilizzati e castrati. All'uopo si istituiranno, in accordo con i Servizi Veterinari dell'ASP, apposite campagne di sterilizzazione a tariffe agevolate.
- c) È vietato tenere cani e altri animali all'esterno se sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato, dovrà essere chiusa su tre lati e essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata copertura (tettoia, balcone superiore, veranda, etc.), non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni di acqua o alle intemperie, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
- d) Nelle abitazioni urbane è consentita la detenzione di animali domestici di affezione nel rispetto delle leggi vigenti.
- e) È assolutamente vietato l'utilizzo di catene, corde e altri strumenti che costringano l'animale alla non mobilità.
- f) È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
- g) È vietato tenere animali in spazi angusti, in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, d'eccessiva umidità, di scarsa od eccessiva areazione, di scarsa od eccessiva

illuminazione, d'eccessivo rumore, nonché privarli dell'acqua e/o del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche, anche temporanee.

- h) È vietato detenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
- i) È vietato detenere, stabilmente, animali confinati in terrazze o balconi, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
- j) È vietato detenere stabilmente animali in gabbia ad eccezione dei casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
- k) È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o detenerli in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
- l) È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
- m) È vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali o commerciarli;
- n) È vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione ed il trasporto di animali in spazi e/o strutture anguste. I mezzi di trasporto o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali. Detti contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate ed alla durata del loro trasporto.
- o) È vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio al seguito di mezzi di locomozione quali autovetture, motocicli, barche, gommoni, pedalò e quant'altro, in movimento su terra ed acqua.
- p) È vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni, salvo casi particolari, gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip e regolarmente iscritti all'Anagrafe degli animali d'affezione Regionale.
- q) È vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici, per cui è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione, per come normato dall'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia.
- r) È vietato, su tutto il territorio del Comune di Catanzaro, l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale. È vietato l'uso per i cani di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
- s) È vietato, su tutto il territorio del Comune di Catanzaro, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali che siano detenuti in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali a cui vengono esposti. Nei casi di violazione di tale

articolo il Corpo di Polizia Locale provvederà a richiederne il sequestro e l'invio al canile municipale, valutando se la violazione comporta reato.

- t) È vietato l'uso di animali vertebrati vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata con dichiarazione di un medico veterinario. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata all'Ufficio Tutela Animali con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione. Negli esercizi pubblici è vietato somministrare prede vive, in presenza di terze persone.
- u) Il Comune in base alle proprie competenze in materia di protezione animale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 31 marzo 1979, provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali a chiunque:
1. sia ritenuto non idoneo per metodi di detenzione non coerenti con i principi dettati dalla normativa nazionale, regionale e locale a tutela degli animali;
 2. rinunci per due volte al possesso di un animale, non denunci lo smarrimento dello stesso o non ritiri l'animale fuggito e poi catturato, dal canile comunale o da eventuali altre strutture convenzionate con il Comune;
 3. nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p., per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come istituiti e modificati dalla Legge 189 del 20 luglio 2004 e successive modificazioni;
 4. nei casi in cui i soggetti abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso nell'ambito delle ipotesi di reato di cui alla lettera 3);
 5. senza pregiudizio per l'azione penale, il Sindaco, qualora se ne ravvedi la necessità, può provvedere al sequestro amministrativo degli animali, perfezionando la successiva confisca in base al combinato disposto di cui agli articoli 13 e 20 della legge 689 del 1981, nei casi in cui il provvedimento sia divenuto inoppugnabile o nei casi di successive inottemperanze al divieto medesimo.

Art. 6 - Abbandono di animali

- a) L'abbandono di animali è un reato contravvenzionale, che il nostro ordinamento giuridico prevede e punisce all'**articolo 727 del codice penale**.

Tale norma, in particolare, prevede testualmente che:

"Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

Le fattispecie punite, quindi, sono due:

- L'abbandono di animali;
- la loro detenzione in condizioni che contrastano con la natura e generano sofferenze.

- b) Nell'ambito del territorio Comunale è inoltre vietato:

1. affidare la custodia di animali a persona inesperta od inadatta, ovvero condurli in luoghi inadatti al loro benessere ed alla sicurezza altrui;
2. lasciarli liberi ed incustoditi;
3. far detenere, a qualsiasi titolo, animali a chiunque sia stato sanzionato in base all'art. 727 del

codice penale.

Art. 7 - Avvelenamento di animali

- a) È severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblattizzazione, che devono essere eseguite previo preavviso e con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali; le eventuali esche trattate o il tossico/veleno non devono essere accessibili alle specie per cui non sono destinate ed all'uomo per cui le stesse devono essere poste in appositi contenitori segnalati da cartelli di avviso e relative schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.
- b) I medici veterinari Liberi Professionisti e Pubblici devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza, in detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

Art. 8 - Detenzione e trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

- a) I cani detenuti in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata devono essere custoditi con gli accorgimenti utili ad impedirne la fuga.
- b) Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
- c) Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chiunque trasporti animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi, per cui deve anche assicurarsi che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo stesso.
- d) È fatto divieto di lasciare incustoditi e chiusi negli autoveicoli o relativi rimorchi gli animali per un tempo tale da crearli nocimento e stress.
- e) Il conducente deve comunque assicurare all'animale l'aerazione del veicolo e, in caso di viaggi prolungati, la somministrazione di acqua, cibo ed eventuale sosta riposo in caso di viaggi prolungati.

Art. 9 - Detenzione di animali nelle abitazioni

- a) In osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali domestici, ribadendo che nessun regolamento condominiale ne può vietare la detenzione nelle proprietà individuali.
- b) Gli alloggi devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
- c) La detenzione degli animali, che non siano aggressivi, deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato e deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.

Art. 10 - Animali di proprietà nelle cliniche e nelle case di riposo

- a) Il Comune di Catanzaro incoraggia il mantenimento del contatto tra gli animali da compagnia di proprietà o altri animali comunque utilizzati per la pet therapy con i cittadini transitoriamente ricoverati, gli anziani ed i bambini ospitati presso strutture residenziali o presso istituti di cura pubblici o privati, nel rispetto delle vigenti normative. Si riconosce pertanto validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie e situazioni di difficoltà, come ad esempio la solitudine negli anziani e nei bambini.
- b) Nelle case di riposo per anziani può essere permesso agli ospiti, autosufficienti fisicamente e mentalmente, su apposita richiesta, di ricevere periodicamente la visita di un parente o di un delegato che conduca il gatto od il cane di proprietà del paziente stesso, preferibilmente nella stanza dell'ospite od in appositi spazi messi a disposizione dalla struttura pubblica o privata. Il proprietario o l'accompagnatore dell'animale dovranno osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi e non crei disturbo o danno alcuno.

Art. 11 - Attività di vendita e/o di toelettatura di animali vivi

- a) Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e di toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
- b) I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere:
 - idonei sotto il profilo igienico-sanitario;
 - di idonee dimensioni, con rispetto delle cubature, dell'altezza e della luminosità previste dalla vigente normativa;
 - direttamente aerati ed idoneamente illuminati, ivi catastalmente assegnati allo scopo (cat. Catastale C1).
- c) Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate. Sono vietati acquari di forma sferica o sferoidale.
- d) Per quanto riguarda la detenzione di volatili, le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali, in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali. Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impediscono, occorre sopperire con luce artificiale, almeno per 8 (otto) ore al giorno, cercando di rispettare il fotoperiodo. L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere collocati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente.

- e) Deve essere sempre garantito il mantenimento dell'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie.
- f) Durante la chiusura infrasettimanale e nei giorni festivi deve essere assicurata la somministrazione di cibo, d'acqua e la giusta illuminazione.
- g) Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso, fino all'avvenuta guarigione.
- h) Ogni animale detenuto a scopo di commercio, per il quale è previsto il carico e lo scarico individuale, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare ed eventuale certificato CITES. I certificati dovranno accompagnare l'animale al momento della vendita e copia dovrà essere conservata per 2 (due) anni dal venditore ed esibita, su richiesta, alle autorità competenti.
- i) È severamente vietato esporre i cani all'irraggiamento solare diretto ed alle basse temperature pertanto è fatto divieto assoluto di esposizione in vetrina, tranne nei casi in cui le stesse non siano realizzate in modo da non avere il diretto contatto con gli animali, che saranno custoditi in appositi spazi climatizzati, con stabilizzazione della temperatura a 18-22° C per gli adulti e 20-25°C per i cuccioli e visibili dall'esterno della vetrina stessa. È parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
- j) All'interno dei negozi occorre predisporre spazi espositivi che garantiscano comunque le condizioni di comunicazione con l'ambiente esterno (la visione di persone, bambini, altri animali, ecc.), al fine di una corretta fase di socializzazione.
- k) È vietato affiancare animali appartenenti a specie antagoniste all'interno del negozio.
- l) È vietato vendere animali ai minori di anni 18.
- m) I negozi di vendita cani e toalettatura hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Veterinario/Comune i cani sprovvisti di identificazione elettronica.

Art. 12 – Circhi, fiere, esposizioni e manifestazioni da installarsi in forma temporanea

Il Comune, preliminarmente ed ogni tre anni, negli ultimi tre mesi dell'anno antecedente, deve individuare le aree idonee all'attendamento dei circhi; tali aree dovranno essere rigorosamente dotate di acqua corrente, energia elettrica, impianti di raccolta dei reflui e dovrà garantirne la raccolta dei rifiuti.

- a) È fatto obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di Catanzaro con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:
 - assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
 - disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 della Legge 150/1992;
 - assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
 - non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.
- b) La struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune deve allegare alla domanda:
 - documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo, il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono;
 - elenco completo ed aggiornato indicante le specie ed il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati con copia del relativo mod.4 rilasciato dal Servizio

- Veterinario competente per il territorio di provenienza del circo stesso;
- dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
 - dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria;
 - planimetria con data e firma;
 - piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi.
- c) Il Comune di Catanzaro subordina l'autorizzazione all'attendamento al rispetto di tutte le prescrizioni di legge e del presente Regolamento volte a tutelare la salute ed il benessere degli animali. L'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla Commissione Scientifica CITES di cui all'articolo 4, secondo comma, della Legge 150/1992 e successive modificazioni che dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psico-fisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione ed alla sicurezza.

Art. 13 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. È altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e di cani non preventivamente iscritti all'anagrafe canina.

Art. 14 - Cimiteri per animali

- a) Al fine di consentire, a quanti hanno curato animali di affezione, la possibilità di mantenere un legame affettivo con questi ultimi, il Comune favorirà la creazione e la gestione di strutture cimiteriali in aree destinate a tale scopo e messe a disposizione, dopo essere state individuate e preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria competente, dette strutture dovranno essere provviste di inceneritore o avere apposita convenzione con altra struttura dotata.
- b) Tutti i cittadini residenti sul territorio comunale, che hanno necessità di avvalersi di detti Servizi, potranno accedere ad una tariffa agevolata riservata ai soli residenti.
- c) Per poter usufruire dei servizi è necessario che l'animale (cane o gatto), prima del decesso fosse regolarmente iscritto all'anagrafe degli Animali d'Affezione.
- d) L'interessato dovrà produrre inoltre certificato di morte indicante la causa e l'idoneità della carcassa alla sepoltura, rilasciato da un Medico Veterinario e relativa registrazione del decesso in Anagrafe Regionale.

Art. 15 – Pensionati per cani, per gatti ed altri animali domestici d'affezione

- a) Al fine di consentire ai propri cittadini, che per vari motivi devono temporaneamente e per brevi periodi allontanarsi dal proprio domicilio e sono impossibilitati a portare con se il proprio cane o il proprio gatto l'Amministrazione Comunale favorirà ogni iniziativa atta alla creazione di un pensionato per cani, gatti ed altri animali domestici d'affezione.
- b) È inteso che tutti i Servizi destinati ai cittadini residenti nell'ambito comunale godranno di una tariffa agevolata che sarà concordata preventivamente con gli Uffici Comunali competenti.

Titolo III – CANI

Art. 16 – Detenzione di cani

- a) Chi detiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici.
- b) I recinti ove vengono custoditi i cani debbono essere tali da garantire il benessere e la possibilità di moto ed essere costruiti con materiali tali da consentire l'incolumità dell'animale.
- c) È vietato detenere cani legati o a catena fissa.
- d) I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché confinati in spazi non accessibili al pubblico. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
- e) È severamente vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, di altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose;
- f) Chiunque detiene cani utilizzati per la conduzione delle greggi o per la guardia delle mandrie, così detti cani da pastore, è obbligato a provvedere alla loro regolarizzazione facendoli identificare ed iscrivendoli all'anagrafe canina entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tutti i cani da pastore d'età superiore ai 6 mesi, non iscritti all'ENCI, se lasciati incustoditi, devono essere sterilizzati o castrati.
- g) È reso obbligatorio un controllo annuale per la brucellosi in tutti i cani adulti che convivono con i ruminanti e/o con le specie sensibili a detta malattia.

Art. 17 – Accesso ai giardini pubblici, parchi ed aree verdi

- a) Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi, aree verdi attrezzate e spiagge.
- b) È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori. I cani soggetti a rilevazione da parte del Servizio Veterinario per rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, devono essere sempre condotti nei luoghi di cui al comma 1 mediante guinzaglio e, all'occorrenza, con museruola. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
- c) È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine le stesse siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.
- d) Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
- e) Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrecano danni a cose. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere accuratamente le deiezioni solide nonché provvedere ad aspergere con gettito di acqua l'area delle minzioni al fine di evitare l'esalazione di odori molesti per il ristagno delle urine.

Art. 18 - Accesso alle aree di libera fruizione dell'arenile

- a) Il Comune intende realizzare delle aree destinate alle famiglie con cani al seguito, nelle more di realizzazione di dette aree attrezzate, è consentito l'accesso agli animali d'affezione accompagnati dal proprietario o da altro detentore che devono essere muniti di apposito guinzaglio da utilizzare in caso di necessità, nelle aree di arenile adibite a libera fruizione. In tali aree non dotate di ombreggio, acqua corrente e servizio di salvataggio i conduttori hanno l'obbligo di dotarsi delle attrezzature utili ad assicurare il benessere degli animali, nonché di porre in essere tutte le cautele atte a garantire la propria e l'altrui incolumità, compresa quella degli animali. In particolare, l'accompagnatore deve avere cura che il cane non possa raggiungere i soggetti vicini; deve sistemare una ciotola con acqua fresca sempre presente ed accessibile all'animale.
- b) La fruizione della spiaggia è disciplinata, inoltre, dalle seguenti prescrizioni:
- possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina e che possano dimostrare, anche nel caso di animali provenienti dall'estero, di essere in regola con le vaccinazioni, essere in possesso della certificazione veterinaria attestante lo stato di buona salute, rilasciata da non più di 30 giorni dal medico veterinario curante, che deve essere esibita in fase di controllo dagli organi preposti alla vigilanza;
 - sulla spiaggia o durante la permanenza dei cani nello specchio d'acqua antistante deve essere assicurata la presenza ravvicinata del proprietario o detentore per la relativa sorveglianza affinché gli animali non arrechino disturbo al vicinato né manifestino aggressività verso le altre persone o animali presenti;
 - è vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva ed alle femmine in periodo estrale;
 - è vietato l'ingresso ai cani con sindromi enteriche o con patologie infettive accertate;
 - le deiezioni solide degli animali sull'arenile devono essere immediatamente rimosse a cura dell'accompagnatore e le deiezioni liquide devono essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare;
 - gli animali non devono essere mai lasciati incustoditi o esposti all'irraggiamento diretto ed a elevate temperature.

Art. 19 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

È consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Catanzaro a condizione che:

- l'animale sia accompagnato dal padrone, o detentore a qualsiasi titolo, che dovrà avere cura di non creare disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri;
- i cani siano tenuti a guinzaglio e, se del caso, con relativa museruola e i gatti tenuti nell'apposito trasportino, fermo restando il pagamento del biglietto se dovuto;
- il non vedente ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa, ai sensi della legge 14 febbraio 1974, n.37, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n.376.

Art. 20 - Accesso negli esercizi pubblici

- a) I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici sempre che siano accompagnati a guinzaglio e, se necessario, con la museruola e sorvegliati affinché non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

- b) È fatta salva la possibilità per i titolari dei singoli esercizi di vietare l'accesso ai cani, gatti e altri animali, collocando sulla porta di ingresso apposito cartello di divieto d'ingresso e predisponendo nel contempo adeguati strumenti per il mantenimento temporaneo degli animali all'esterno della propria struttura.
- c) Al non vedente è riconosciuto il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida, ai sensi della legge 14 febbraio 1974, n.37, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 376.
- d) È consentito l'accesso in tutti i luoghi pubblici ai cani in Servizio presso i vari Corpi di Polizia e Forze dell'Ordine.

Art. 21 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e di aspersione delle urine

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli negli appositi contenitori denominati "Luisito", posti in vari punti strategici della Città; in mancanza di questi gli stessi potranno essere buttati negli appositi contenitori per i rifiuti nel rispetto del conferimento per la raccolta indifferenziata. I proprietari e/o conduttori hanno inoltre l'obbligo di aspergere con gettito di acqua sufficiente allo scopo le aree interessate dalla minzione degli animali per motivi igienico-sanitari di eliminazione delle esalazioni moleste e di decoro urbano.

Art. 22 - Cattura, custodia, restituzione ed affido dei cani vaganti

- a) Su richiesta di questo Comune, sono soggetti a cattura tramite unità operativa del Servizio Veterinario dell'ASL. I cani vaganti sul territorio comunale, dopo essere stati condotti presso il Canile Sanitario Municipale sono, se identificati ed iscritti in anagrafe e non ricorrono i termini per vincoli sanitari, restituiti al proprietario o possessore dietro il pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, se dovute.
- b) Il cittadino che ritrovi un cane vagante o incidentato o ferito sul territorio comunale deve avvisare prontamente il Sindaco o la Polizia Municipale che attiveranno l'ASL Servizio Sanità Animale per il suo recupero.
- c) Per i casi in cui è difficoltoso procedere alla cattura del cane sia per le numerose vie di fuga del luogo, per caratteristiche proprie del cane stesso, il Comune si è dotato di apposita convenzione con un medico veterinario L.P. che potrà ricorrere, all'uso di anestetici a mezzo cerbottana o fucile, previo accordo con il Servizio Veterinario – Sanità Animale - Settore randagismo dell'ASP-CZ.
- d) Le femmine in allattamento non devono essere separate dalla prole, salvo motivi sanitari.
- e) Gli animali catturati saranno ricoverati presso il Canile Sanitario comunale "Oasi Canina San Floro" e sottoposti, da parte del Servizio Veterinario, a controllo sanitario e verifica della presenza del microchip identificativo.
- f) Qualora, per la presenza del microchip, sia possibile risalire al proprietario, il Servizio Veterinario contatterà l'interessato indicando le modalità di ritiro del soggetto.
- g) I cani di accertata proprietà (microchippati ed iscritti) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, la Città di Catanzaro segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.

- h) I cani non identificati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno microchippati ed iscritti all'anagrafe canina come di proprietà del Comune e successivamente trasferiti alla struttura Sanitaria di competenza, gestita sanitarimente dall'ASP Provinciale.
- i) Tutti i cittadini maggiorenni possono richiedere in affido un cane dal canile Sanitario e/o da quello Rifugio.
- j) In caso di più richieste per lo stesso cane si darà precedenza alla data di presentazione della richiesta ed a parità di presentazione si valuterà, dando la precedenza alle richieste in base al domicilio dell'adottante con la seguente priorità: 1° Comune di Catanzaro o di San Floro, 2° un comune della Provincia, 3° un comune della Regione, 4° Territorio Nazionale, 5° altro (solo su valutazione dell'affidante).
- k) Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, l'amministrazione Comunale può attivare controlli, sia preventivi che periodici a campione.
- l) La Civica Amministrazione, al fine del contenimento della popolazione canina, procede alla sterilizzazione, degli animali adulti presenti presso le proprie strutture ricettive, a tal fine si avvale del Servizio Veterinario dell'ASP.
- m) I cani ospitati presso la struttura sia Sanitaria che Rifugio denominata "Oasi canina di San Floro", trascorsi i tempi d'osservazione disposti dal competente Direttore Sanitario, su sua valutazione possono essere ceduti in adozione a privati, a volontari ed associazioni.
- n) Il Comune approva ogni iniziativa atta a promuovere su tutto il territorio Nazionale l'adozione dei cani ospitati nelle sue strutture, riconoscendo il ruolo fondamentale dei volontari che operano quali intermediari ed ai quali vengono richieste apposite verifiche pre e post affido da effettuarsi, per i residenti fuori dal territorio Comunale, per mezzo di altri volontari iscritti ad Associazioni Animaliste riconosciute.
- o) Il Comune approva ogni forma di promozione d'affido dei cani ricorrendo all'utilizzo di tutti gli strumenti di marketing disponibili ed in particolare alla promozione sul Web con la realizzazione di un sito dedicato e sui Social Newtork. Qualora il richiedente non sia residente sul territorio Comunale, può avvalersi di un suo delegato per il disbrigo delle pratiche ed il ritiro e la consegna del cane prescelto.
- p) Per ciò che concerne il canile sanitario gli affidi saranno gestiti e curati direttamente dal Direttore Sanitario della struttura. Per quelli afferenti al canile rifugio, dopo l'atto di affidamento da parte del Direttore Sanitario della struttura, l'affidante deve richiedere il nulla osta al Servizio Veterinario - Ufficio Anagrafe Canina che provvederà agli adempimenti connessi alla gestione dell'anagrafe stessa e rilascerà il tesserino d'iscrizione, a nome dell'adottante, valido per il successivo ritiro del cane presso la struttura rifugio.

Art. 23 – Cani ospitati nel canile Municipale

- a) I cani vaganti, non di proprietà, una volta catturati dall'apposito Servizio dell'ASP di Catanzaro, dopo apposita segnalazione da parte degli Uffici Comunali competenti, dalle Forze dell'Ordine o prelevati durante le attività routinarie effettuate dai tecnici accalappiacani dell'ASP, vengono condotti, con apposito automezzo autorizzato, presso il canile Sanitario attualmente sito in località Maricello del Comune di San Floro.
- b) I cani una volta giunti presso la struttura verranno posti in appositi box, preferibilmente isolati o lontani dai cani già presenti da tempo nella struttura.

- c) Qui verranno identificati, mediante apposizione di microchip, visitati da un veterinario, trattati profilatticamente per le parassitosi e vaccinati e sterilizzati/castrati.
- d) Dopo un periodo d'osservazione sarà compilata la scheda comportamentale e sarà assegnato il grado di affidabilità, quelli ritenuti immediatamente affidabili saranno proposti in adozione ai richiedenti.
- e) Trascorso un determinato periodo, variabile in funzione dello stato di salute e della disponibilità dei posti presso l'annessa struttura rifugio, quelli non adottati saranno trasferiti alla stessa. In caso di saturazione della struttura rifugio, onde consentire il decongestionamento della struttura sanitaria, il gestore può convenzionarsi con un altro rifugio autorizzato sito sul territorio provinciale, per consentire ai Servizi Veterinari dell'ASP le opportune verifiche.
- f) Per favorire ed incrementare il numero delle adozioni, oltre ai privati cittadini che richiedono in affido un cane, le Associazioni Animaliste che ne abbiano i requisiti possono stipulare apposita convenzione con il Direttore Sanitario della singola struttura secondo lo schema e le modalità riportate nel DCA n° 67/2018.
- g) I canili Sanitario e Rifugio municipali potranno avvalersi della collaborazione a titolo gratuito dei volontari regolarmente iscritti di cui all'art. 3, lett. i), del presente Regolamento.
- h) Il Comune si impegna, ove possibile, ad individuare aree pubbliche da destinare anche ad oasi canine la cui gestione di quest'ultima attività deve essere assicurata dalle associazioni animaliste riconosciute e registrate ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 41 del 5 maggio 1990.

Art. 24 - Identificazione e registrazione dei cani (ai sensi del DCA Reg.Cal. n° 67 del 6/03/2018)

- a) I Sindaci, in virtù dell'accordo tra Governo, Regioni, P.A. di Trento e Bolzano, Comuni e Comunità Montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione sono responsabili dell'identificazione e registrazione dei cani ospitati nelle strutture pubbliche o private convenzionate.
- b) Tale adempimento, di identificazione e registrazione, è garantito per tramite del Servizio Veterinario di Sanità Animale (area "A") dell'Azienda Sanitaria Provinciale.
- c) La cattura dei cani sul territorio comunale viene espletata da parte del Servizio Veterinario di Sanità Animale (area "A") dell'Azienda Sanitaria Provinciale attraverso l'unità cattura cani.
- d) Tale attività viene svolta sulla base di una programmazione settimanale/mensile tra l'Amministrazione Comunale e l'ASP competente per territorio, fatti salvi casi valutati urgenti non programmabili.
- e) Il Comune attualmente, in ottemperanza al DCA 67/2018, possiede un canile rifugio denominato "Oasi Canina di San Floro" dove poter ricoverare i cani che non hanno ancora trovato adozione durante la permanenza nel canile sanitario.
- f) Il Sindaco, al momento della cattura dei cani vaganti sul territorio comunale, effettuati sulla base della programmazione o previa segnalazione specifica della necessità dell'intervento da parte della Polizia Municipale inoltrata al Servizio Veterinario ASP di Sanità Animale, ne assume la proprietà. Il su citato DCA prevede che le Associazioni Animaliste regolarmente registrate ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 41 del 5 maggio 1990 possono richiedere l'iscrizione e quindi l'adozione, anche temporanea al fine di un successivo affido definitivo, di cani randagi o comunque trovati, solo se hanno la disponibilità di una struttura regolarmente autorizzata nel limite massimo della capienza della stessa struttura. In tale caso, il Servizio Veterinario di Sanità Animale (area "A") dell'Azienda Sanitaria Provinciale comunica, entro 5 giorni, formalmente al Comune il ritrovamento, indicando l'Associazione animalista di protezione

animali che ha preso in carico il cane, il Comune entro i successivi 15 giorni, esprime un parere d'approvazione o di diniego rispetto a tali adozioni, in assenza di tale parere entro il tempo prescritto, si considera acquisito come approvazione e conseguentemente il cane entra nella piena disponibilità dell'Associazione richiedente.

- g) Per il Comune di Catanzaro, onde velocizzare le procedure, evitare la ridondanza dei dati ed alleggerire il carico di lavoro per gli uffici comunali, il Sindaco demanda al Direttore Sanitario del canile sanitario, che è un dirigente veterinario pubblico di ruolo, il compito di valutare dette istanze esprimendo il relativo parere, che in caso positivo sarà trasmesso periodicamente, sotto forma di report, con le rendicontazioni mensili agli uffici Comunali ed al gestore del canile stesso.

Art. 25 – Cani rinvenuti da privati

Premesso che se vengono trovati cuccioli d'età inferiore ai 30 giorni, deve essere sporta regolare denuncia alle Autorità competenti per gli accertamenti di rito;

i privati cittadini che rinengono cani vaganti, qualora decidano di volerli adottare, una volta accertato che il soggetto non sia già identificato, devono provvedere a proprie spese:

- i. All'identificazione e registrazione dei soggetti mediante applicazione di microchip e successiva iscrizione all'anagrafe canina. L'identificazione e registrazione potrà essere eseguita presso gli ambulatori veterinari dei liberi professionisti autorizzati e presso i servizi veterinari provinciali.
- ii. al momento della registrazione del possesso, l'intestatario sottoscriverà una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale si evinca la data ed il luogo del ritrovamento e l'eventuale presenza nello stesso luogo di ulteriori soggetti vaganti.
- iii. tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere fatta pervenire (via pec) ai Servizi Veterinari di Sanità Animale (area "A") del distretto ASP competente per territorio entro 5 giorni dall'evento, alla stessa andrà allegata la copia del certificato di identificazione ed iscrizione, la copia di un documento di identità di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva (deve essere maggiorenne).
- iv. i Servizi Veterinari - Ufficio Anagrafe Canina della ASP deve comunicare al Comune, entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione, la pratica per l'acquisizione dell'accettazione/diniego, il Comune, entro i successivi 15 giorni, è chiamato ad esprimere un parere d'approvazione o di diniego rispetto a tali adozioni, in assenza di tale parere entro il tempo prescritto, si considera acquisito come approvazione, in silenzio assenso.

Art. 26 - Possibilità di re-immissione dei cani vaganti sul territorio

La re-immissione sul territorio comunale dei cani è subordinata alle disposizioni dell'articolo n.12 del DCA n. 67 del 06 marzo 2018 (*Revoca del DCA 32/2015 : approvazione "Piano straordinario randagismo"*) il quale stabilisce che potrà trovare applicazione solo in via eccezionale e temporanea alle seguenti condizioni :

- *L'animale dovrà essere certificato come "cane socievole, non pericoloso per l'incolumità pubblica" da un medico veterinario esperto in comportamento animale;*
- *Dovrà essere sterilizzato e regolarmente vaccinato;*
- *Il cane deve essere sempre affidato, con atto scritto, ad un tutore maggiorenne che deve garantirne lo stato di salute psico-fisica, garantire un idoneo ricovero e nel caso di animali malati, feriti ecc. deve informare il Sindaco o un suo delegato ed il Servizio Veterinario Sanità Animale, il quale si adopererà per le cure del caso;*

- *Il Comune tiene sempre aggiornato un elenco dei cani re-immessi sul territorio dal quale si possa evincere in ogni momento: numero di microchip, breve scheda segnaletica, nome e cognome dell'affidatario, identificazione del territorio di re-immissione;*
- *I cani sono registrati nell'anagrafe canina regionale a nome del Comune d'appartenenza e devono portare un segno di riconoscimento ben visibile;*
- *I Comuni, per il tramite della Polizia Comunale, con l'ausilio delle associazioni animaliste/protezionistiche riconosciute e le guardie zoofile, vigileranno sullo stato di salute psico-fisica dei cani re-immessi sul territorio;*
- *Gli eventuali danni cagionati dagli animali re-immessi sul territorio saranno imputabili all'Autorità Comunale, cui è fatto obbligo di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile;*

Il Servizio Veterinario verificherà con regolarità le condizioni e il rispetto dei su citati requisiti custodendo agli atti d'ufficio, almeno per cinque anni, i verbali di controllo.

TITOLO IV – GATTI

Art. 27 - Definizione di colonia felina

- a) Con il termine “Colonia felina” si intende: un gruppo di gatti stanziali, che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati cittadini, denominati referenti di colonia, che ne possono chiedere il riconoscimento al Comune per tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale che dovrà esprimere il proprio parere;
- b) Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale e, sempre allo stesso, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali.
- c) La colonia felina è stata riconosciuta e ufficializzata per la prima volta in Italia dalla Legge Nazionale n. 281 del 14 agosto 1991 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.
- d) Successivamente, la normativa sulle colonie feline è stata ripresa e precisata dalle leggi regionali in materia di tutela di animali d’affezione e prevenzione del randagismo, la più recente delle quali per questa Regione è Legge regionale 04/2000 ed il DCA n° 67/2018. Premesso che:
 - di recente l’Accordo, del 24 gennaio 2013, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione, ha previsto l’obbligo dell’identificazione e iscrizione per i gatti delle colonie feline al momento della loro sterilizzazione/castrazione e re-immissione sul territorio.
 - il Manuale operativo per la gestione dell’anagrafe degli animali d’affezione (BDR) nella sezione Anagrafe Regionale degli Animali d’affezione prevede l’iscrizione dei gatti ed il censimento delle colonie feline,

Per attuare quanto sopra premesso l’Amministrazione Comunale prevede che sia possibile, su richiesta dei cittadini interessati, autorizzare le colonie feline e demanda l’iter autorizzativo al rilascio di nulla-osta vincolante del competente Servizio Veterinario. All’uopo predispone la relativa modulistica composta da: scheda censimento colonia/oasi felina, domanda volontario referente di colonia/oasi felina, attestato volontario colonia/oasi felina, scheda identificazione del gatto e registro carico/scarico dell’oasi/colonia felina/gattile, che si allegano al presente regolamento per farne parte integrante, sostanziale e condivisibile con gli appositi uffici veterinari coinvolti.

Art. 28 – Divieto di maltrattamento

- a) È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
- b) È vietato a chiunque ostacolare od impedire l’attività di gestione di una colonia felina riconosciuta, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori

per l'acqua. All'uopo il responsabile della colonia felina garantirà la periodica pulizia del sito con particolare attenzione alla rimozione dei residui di cibo non consumato ed alla pulizia periodica sistematica delle relative ciotole.

- c) Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline riconosciute potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cuce per il riparo degli animali nonché appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela ed il codice assegnato alla colonia felina dall'ASP Servizio di Sanità Animale.

Art. 29 - Sterilizzazioni

- a) I gatti afferenti alle colonie feline riconosciute saranno sterilizzati dall'ASP Provinciale presso l'ambulatorio del canile sanitario provinciale, che al momento di stesura del presente Regolamento è in fase di realizzazione ai sensi del DCA n° 67/2018, dopo tale intervento saranno, microchippati, iscritti in BDR e riammessi nel loro gruppo, a cura del Referente di colonia.
- b) Per identificare, in modo immediato, i gatti già sterilizzati e riammessi sul territorio, durante l'intervento di sterilizzazione ed in anestesia generale, sarà praticata la conchectomia dell'apice dell'orecchio destro.
- c) I gatti in libertà possono essere soppressi, in modo eutanasico indolore, da un medico veterinario autorizzato, soltanto se ritenuti incurabili o nei casi previsti dalla vigente normativa (es. rabbia).

Art. 30 – Gestione Colonie feline

- a) Gli Enti e le Associazioni protezioniste possono, d'intesa con l'Azienda Sanitaria Servizio Veterinario, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
- b) Si fa presente, infine, che le Associazioni possono dare un aiuto di tipo organizzativo, operativo ai Comuni ma il legislatore ha espressamente stabilito che siano questi ultimi ad assicurare le condizioni di sopravvivenza, la custodia, il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, riconosciuti quali esseri senzienti.
- c) Presso l'Ufficio Tutela Animali è istituito il registro relativo ai volontari autorizzati a promuovere l'affido degli animali detenuti presso le strutture Comunali ed ai referenti di colonia di cui all'art. 3, lett. i) del presente Regolamento.

Art. 31 - Censimento delle colonie feline

- a) Il Comune provvede al censimento e alla registrazione delle colonie feline.
- b) Per le finalità di cui al comma 1, il Comune può avvalersi del supporto dell'ASP Provinciale Servizio Veterinario e delle Associazioni Animaliste Onlus riconosciute, nonché delle/dei gattare/i iscritti nell'apposito elenco comunale di cui al precedente articolo.
- c) Il Comune provvede alla mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie feline o sono ubicate le oasi feline, riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e dell'alimentazione dei gatti ivi stanziati.
- d) Il Comune provvede agli interventi di carattere sanitario, comprese le sterilizzazioni chirurgiche per il controllo delle nascite, tramite i Servizi Veterinari di Sanità Animale dell'ASP e/o i veterinari liberi professionisti appositamente convenzionati.

- e) Il Comune, tramite l'UTA, istituisce un elenco di nominativi dei volontari e/o gattare/i che danno la propria disponibilità ad accudire le colonie feline, comunicandolo all'Azienda Sanitaria Servizio di Sanità Animale.
- f) Il Comune, tramite l'UTA, rilascia ai volontari di cui all'art. 3, lett. i), che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, un tesserino di riconoscimento. Il tesserino è ritirato in caso di comportamenti in contrasto con la normativa vigente o con le disposizioni impartite dal Comune stesso.
- g) I volontari possono accedere, ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà o in concessione al Comune. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso, espresso, del proprietario.
- h) Il Comune promuove corsi di formazione, anche in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Provinciale e con le Associazioni Animaliste Onlus riconosciute, rivolti ai volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline.

Art. 32 – Riconoscimento gattare/gattari

- a) Il Comune di Catanzaro, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini.
- b) Agli stessi, previa richiesta di affidamento di una colonia felina da presentare al Sindaco, che, acquisito il parere del Servizio Veterinario di Sanità Animale, autorizzerà l'UTA al rilascio dell'apposito tesserino di riconoscimento riportante i dati anagrafici, la foto formato tessera, la zona assegnata (vincolante) ed il codice rilasciato alla colonia felina dal Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria.
- c) Il tesserino sarà ritirato o il suo utilizzo temporaneamente sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Ufficio Tutela Animali.
- d) Di ciascun rilascio ed affidamento di colonia verrà data comunicazione al Servizio Veterinario A.S.P. per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.
- e) Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area, accessibile, di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio dell'Ufficio Tutela Animali che provvederà a concorrere alla regolamentazione dell'attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione, ecc.).
- f) Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente stanziano. Qualora le colonie feline per validi motivi, certificati dai competenti Uffici dell'Azienda Sanitaria, siano incompatibili con il territorio occupato, con Ordinanza del Sindaco, possono essere trasferite in altro sito idoneo.

Art. 33 - Cattura e ricovero dei gatti liberi

- a) I gatti che vivono in libertà non possono essere trattenuti in ambienti chiusi. È ammesso il loro temporaneo ricovero solo per motivi sanitari o di recupero a seguito di malattie debilitanti o per grave pericolo di sopravvivenza della colonia felina, attestati dai Servizi Veterinari della Azienda Sanitaria. Il ricovero è effettuato presso strutture pubbliche o in assenza di queste presso strutture private regolarmente autorizzate appositamente convenzionate.
- b) Per le finalità di cui sopra possono essere utilizzati:

- il canile Provinciale;
- i gattili pubblici o privati autorizzati;
- i luoghi ove insistono colonie o oasi feline riconosciute;
- i Centri convenzionati di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio (CRAS);
- cliniche veterinarie private convenzionate.

Art 34 - Detenzione dei gatti di proprietà

- a) È fatto assoluto divieto di tenere i gatti in terrazze o balconi senza alcuna possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza alcuna possibilità di uscita. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere. Sono fatti salvi i tempi necessari alla pulizia e sanificazione dei locali, all'eventuale trasporto e quelli in cui è necessario per motivi sanitari (animali in terapia).
- b) È vietato tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
- c) Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina e di evitare sanzioni amministrative, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, i proprietari o detentori devono provvedere alla sterilizzazione/castrazione degli stessi.

TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art. 35 - Fauna selvatica

- a) La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
- b) È vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
- c) È vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
- d) È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
- e) Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.
- f) Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
- g) L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.

- h) Coloro che rinvergono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 24 ore al CRAS presso l'Ente Provincia o al Gruppo Carabinieri Forestali di Catanzaro che disporrà i provvedimenti del caso.
- i) È fatto assoluto divieto di installare trappole per la cattura di animali selvatici o per attività di bracconaggio, che verranno punite a norma di Legge.

Art. 36 - Fauna esotica

- a) Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici, la detenzione privata, sono soggetti ad apposite autorizzazioni rilasciate ai sensi delle vigenti norme di legge.
- b) Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
- c) La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.
- d) Se soggetti alla normativa CITES, eventuali progenie devono essere denunciate al Gruppo Carabinieri Forestale di Catanzaro.

TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 37- Detenzione di volatili ed animali acquatici

- a) Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.
- b) I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti.
- c) Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali.
- d) Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte nel rispetto della stagionalità (fotoperiodo). Se le condizioni del locale lo impedissero, occorrerebbe supplire con luce artificiale, almeno per otto ore al giorno.
- e) L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatoi e rami che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente o di arrampicarsi.
- f) Le voliere per la detenzione di volatili devono avere, di norma, dimensioni minime pari a otto volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.
- g) Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento.
- h) In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere stabilmente adeguate alle esigenze delle specie ospitate.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 – Vigilanza e controllo

- a) Spetta al Corpo di Polizia Locale di Catanzaro, ovvero ad altro soggetto individuato e incaricato dall'Ente comunale la vigilanza ed il controllo sull'osservanza del presente Regolamento ed eventualmente coadiuvati dal mondo associazionista.
- b) L'attività di vigilanza effettuata dovrà essere rendicontata annualmente, entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, dal Comando della Polizia Locale all'Amministrazione Comunale ed all'Ufficio Tutela degli Animali.

Art. 39 – Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle LL.RR. 41/90 e 4/2000, nonché dalla Legge n°189/2004, l'inosservanza del presente Regolamento comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria con minimo edittale di € 25,00 (venticinque) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) in funzione della gravità della violazione e dell'eventuale recidività. Chiunque commetta reato sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Art 40 - Validità, incompatibilità ed abrogazione di norme

- a) il presente regolamento, ritenuto urgente ed indifferibile, ha validità immediata, dal giorno successivo alla sua approvazione.
- b) Si dà mandato agli uffici preposti di attivare quanto riportato nel presente Regolamento.
- c) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme con esso incompatibili o in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e/o disposizioni comunali.

Oggetto: Richiesta di rilascio di attestato di volontario per collaborazione con i canili municipali.

Il/la sottoscritto/a nato/a a il
C.F. residente a
in via n.
telefono e-mail.....

CHIEDE

- il rilascio dell'attestato/ tesserino di volontario per poter collaborare attivamente con le strutture Sanitaria e Rifugio del canile Municipale "Oasi Canina di San Floro", ai sensi del vigente regolamento Comunale di Tutela Animale.
- All'uopo allega curriculum vitae e relative attestazioni di precedenti esperienze ed eventuali attestati di formazione.

ALLO SCOPO DICHIARA

- di impegnarsi a osservare le procedure operative del regolamento comunale nonché le norme e le disposizioni nazionali e regionali in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione;
- di attenersi alle disposizioni dei Direttori Sanitari delle strutture;
- di stipulare apposita e specifica polizza assicurativa che copra eventuali danni a se stesso (infortuni e malattia) o a terzi o cose.
- di attenersi alle disposizioni in materia di privacy previste dal D.Lgs 196/2003 e di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda e di rilasciare il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati;
- che quanto riportato nella presente domanda, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 corrisponde a verità e di essere consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Autorità le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto sopra dichiarato, compresa la cessazione dell'attività di volontario.

ALLEGA

- copia fotostatica di un valido documento di identità;
- una foto formato tessera
- autocertificazione di non aver subito condanne per i reati di cui all'Art. 727 C.P. 544 ter-quater, quinquies del C.P. e art. 2 L 20/07/2004 n° 189 (secondo il Mod. 7).

Distinti saluti.

data:

firma del richiedente

.....

Oggetto: Richiesta di rilascio di attestato di volontario per l'accudimento di colonia/oasi felina.

Il/la sottoscritto/a nato/a a il
C.F. residente a
in via n.
telefono

CHIEDE

il rilascio dell'attestato/ tesserino di volontario per l'accudimento di gatti viventi in libertà , ai sensi del vigente regolamento Comunale di Tutela Animale.

- 1) già censita e registrata con codice:
 in attesa di censimento / registrazione
- 2) già censita e registrata con codice:
 in attesa di censimento / registrazione
- 3) già censita e registrata con codice:
 in attesa di censimento / registrazione

ALLO SCOPO DICHIARA

- di impegnarsi a osservare le procedure operative del regolamento comunale nonché le norme e le disposizioni nazionali e regionali in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione;
- di attenersi alle disposizioni del Comune in relazione alla limitazione all'accesso a zone di proprietà privata, che risultano subordinate al consenso del proprietario;
- di attenersi alle disposizioni in materia di privacy previste dal D.Lgs 196/2003 e di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda e di rilasciare il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati;
- che quanto riportato nella presente domanda, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 corrisponde a verità e di essere consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Autorità le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto sopra dichiarato, compresa la cessazione dell'attività di volontario.

ALLEGA

- copia fotostatica di un valido documento di identità;
- una foto formato tessera
- autocertificazione di non aver subito condanne per i reati di cui all'Art. 727 C.P. 544 ter-quater,quinquies del C.P. e art. 2 L 20/07/2004 n° 189 (secondo il Mod. 7).

Distinti saluti.

data:

firma del richiedente

.....



COMUNE DI CATANZARO

SCHEDA CENSIMENTO / REGISTRAZIONE COLONIA/OASI FELINA (ai sensi del Regolamento Comunale di Tutela Animali)

I sottoscritti: _____

hanno effettuato un sopralluogo per il censimento della colonia felina identificata con i seguenti dati anagrafici :

LOCALITA': _____ **DENOMINAZIONE COLONIA:** _____

CODICE IT 023 F _ _ _ **Referente/i:** _____

Per quanto direttamente constatato durante il sopralluogo tale insediamento animale è riconosciuto come colonia di gatti viventi in libertà

Per motivi di carattere socio-ambientali, igienico-sanitari, nonché di benessere animale la colonia è ufficialmente riconosciuta:

- compatibile con il territorio occupato
- non compatibile con il territorio occupato, sussistendo pertanto le condizioni per il suo trasferimento in altro sito idoneo secondo le modalità previste dall'art. 29 del Regolamento Comunale di Tutela Animale

CENSIMENTO: eseguito in data, da:

dott. veterinario ufficiale ASP Catanzaro – SVET A” ;

sig. in qualità di incaricato dal Comune;

sig. in qualità di volontario / referente di colonia

gatti presenti:

da sterilizzare n° _____

già sterilizzati n° _____

di cui maschi n° _____ femmine n° _____

cuccioli sotto i 4 mesi (da sterilizzare dopo i 6-7 mesi): maschi n° _____ femmine n° _____

TOTALE GATTI PRESENTI: n° _____

eventuali osservazioni:

.....
.....

Il volontario incaricato

L'incaricato del Comune

Il Veterinario Ufficiale

.....

.....

.....

ATTESTATO DI VOLONTARIO PER L'ACCUDIMENTO DI GATTI VIVENTI IN LIBERTÀ

Ufficio Tutela degli Animali (U. T. A.)

Vista la domanda presentata dal Sig. C.F. volta ad ottenere l'attestato di volontario per l'accudimento di colonie/oasi feline viventi in libertà;
Visto quanto previsto agli artt. 27, 28 e 29 del vigente Regolamento Comunale di Tutela Animale;
Acquisita l'attestazione del Servizio Veterinario - Ufficio Anagrafe Animali d'Affezione che:

il sig..... nato a C.F.
è stato registrato in BDR dell'anagrafe degli animali d'affezione quale volontario che accudisce le colonie feline viventi in libertà, a cui è stata assegnata la colonia registrata con il cod. IT 023F ___ __ ;


ATTESTA

che per Delega del Sindaco, iscrive nell'apposito registro il Sig., riconoscendolo quale referente della colonia felina identificata con cod. IT 023F ___ __ __ stanziale nella zona di: _____ identificata con i n° _____ e rilascia il tesserino di riconoscimento per volontario di colonia/oasi felina autorizzandolo all'accesso, ai fini dell'alimentazione e delle cure dei gatti viventi in libertà appartenenti alla colonia felina, a qualsiasi area, accessibile, di proprietà o in concessione al Comune afferente alle zone in alto riportate. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario ed ad apposita presentazione di accordo scritto presso questo Ufficio.

data :

Il Garante Tutela Animale

Fronte

<p>Comune di Catanzaro</p>  <p>n. rilasciata a:</p> <p>Cognome:</p> <p>Nome:</p> <p>nato a: il:</p> <p>qualifica: volontario per l'accudimento di colonia felina</p> <p>IT 023 F ___ __ ZONA _____</p>	<p>FOTO</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Retro

<p>Il titolare della presente tessera di riconoscimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• È registrato nell'apposito elenco della BDR anagrafe degli animali d'affezione come volontario responsabile dell'accudimento delle colonie feline ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Comunale• È autorizzato ad accedere, ai fini dell'alimentazione e delle cure dei gatti viventi in libertà, a qualsiasi area di proprietà o in concessione al Comune di CATANZARO – ZONE: _____• L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario e potrà avvenire solo con apposita autorizzazione da allegare al presente tesserino <p>Catanzaro li ___ / ___ /20__</p> <p>L' UTA</p>

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ai sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, lì 15/10/2021

SECRETARIO
DOTT. Vincenzina Sica
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)